



REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE

ADEMPIMENTO DELLE CONDIZIONALITA' EX ANTE DEL PSR CALABRIA 2014/2020 PER LO SVILUPPO RURALE DI CUI ALL'ALLEGATO V DEL REGOLAMENTO UE N.1305/2013. RISORSE IDRICHE - COPERTURA COSTI AMBIENTALI

Approvata dal Consiglio regionale

nella seduta del 29 giugno 2017

*Si assegna il numero **32**
della serie delle leggi regionali
dell'anno **2017***

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Adempimento delle condizionalità ex ante del PSR Calabria)

1. Al fine di coprire gli eventuali costi ambientali imputabili direttamente alla Regione e connessi ad interventi per il ripristino, la riduzione o il contenimento del danno prodotto dagli utilizzi per raggiungere gli obiettivi di qualità delle acque previsti nei piani di gestione, e garantire la condizionalità ex ante del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Calabria, è autorizzata la spesa pari al 5 per cento delle risorse stanziato nel bilancio di previsione a titolo di canone concessorio per l'utilizzo delle risorse idriche a uso irriguo.

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. Alla copertura finanziaria della spesa prevista all'articolo 1, per l'annualità 2017, pari a 75.000,00 euro, si provvede mediante l'utilizzo del "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti", iscritto al programma U.20.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017-2019 - annualità 2017 -, che presenta la necessaria disponibilità.

2. Per gli anni 2018 e 2019, alla copertura finanziaria della spesa prevista all'articolo 1, pari rispettivamente a 162.550,00 euro e a 225.000,00 euro si provvede con le somme iscritte al programma U.20.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017-2019 - annualità 2018 e 2019 -, che presenta la necessaria disponibilità.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del Bilancio 2017-2019 con prelievo dai relativi capitoli iscritti al programma U.20.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017-2019 ed allocazione al programma U.9.06 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua di pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 5 luglio 2017.

OLIVERIO